



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 320/15/CONS

AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DI QUOTE DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ NUOVA TELETERNI RADIO TV S.r.l IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MITHO S.p.a.

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 21 maggio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lett. c), n. 13;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* (di seguito denominato *Testo Unico*);

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante *“Regolamento concernente l’accesso ai documenti”*;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”*;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante *“Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di*

proprietà delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177";

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1) con istanza in data 28 aprile 2015 (prot. n. 40035) – e successiva integrazione in data 14 maggio 2015 (prot. n. 42870) – presentata ai sensi dell'art. 1, comma 6, *lett. c*), n. 13, della legge n. 249/1997, con le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, *lett. d*), e comma 4, della delibera n. 368/14/CONS, la sig.ra Crispo Tiziana, (*omissis*)

, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società Mitho S.p.a., ha richiesto l'autorizzazione al trasferimento di proprietà del 99,27% delle quote di capitale sociale della società Nuova Teleterni Radio Tv S.r.l. in favore della società dalla stessa rappresentata;

2) l'operazione in esame è stata posta in essere mediante contratto preliminare di vendita stipulato in data 21 aprile 2015 e regolarmente registrato all'Agenzia delle entrate – Ufficio territoriale di Napoli 3 in data 22 aprile 2015 al n. 1365/3. Con tale atto i sigg.ri Garofoli Filippo e Garofoli Paolo e la società Garofoli S.p.a. hanno manifestato l'intenzione di alienare le quote di rispettiva proprietà del capitale sociale della società Nuova Teleterni Radio Tv S.r.l. in favore della società Mitho S.p.a., che si impegna ad acquistarle per sé all'atto definitivo di vendita.

Conseguentemente, il capitale sociale della società Nuova Teleterni Radio Tv S.r.l. che, ad oggi, risulta ripartito tra i seguenti soci:

- Garofoli Filippo (*omissis*) (), titolare di una quota pari al 35,76%;
- Garofoli Paolo (*omissis*) (), titolare di una quota pari al 35,76%;
- Garofoli S.p.a. (*omissis*) (), titolare di una quota pari al 27,75%;
- Financo S.r.l. (*omissis*) (), titolare di una quota pari allo 0,67%;
- Tonelli Giancarlo (*omissis*) (), titolare di una quota pari allo 0,07%;

a seguito del citato preliminare di vendita verrebbe ad essere detenuto dalla società Mitho S.p.a. per il 99,27%. Detta quota salirebbe al 100% qualora venissero incluse anche le quote detenute dalla società Financo S.r.l. e dal sig. Tonelli Giancarlo, come si evince dal verbale del Consiglio di amministrazione della società Garofoli S.p.a. (allegato all'istanza in oggetto) che, nella seduta del 31 marzo 2015, ha deliberato di procedere alla

formalizzazione delle trattative sia per l'acquisto delle suddette quote che per la successiva rivendita in favore della società Mitho S.p.a.. Alla data del 5 maggio 2015, come risulta da scrittura privata agli atti del fascicolo, risulta acquisita soltanto la quota dello 0,67% detenuta dalla società Financo S.r.l.;

3) ai fini del procedimento *de quo*, dalla documentazione in atti, si evince che:

a. la società Nuova Teleterni Radio Tv S.r.l., oggetto di modifica dell'assetto societario, che dichiara di non possedere partecipazioni e/o collegamenti con altre società operanti nel Sistema integrato delle comunicazioni (SIC), si configura quale:

- società a responsabilità limitata, con sede a Terni, Strada di Recentino n. 41, costituitasi in data 21 febbraio 1980 e iscritta nel Registro delle imprese di Terni dal 19 febbraio 1996, (*omissis*) ;
- iscritta nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) dal 17 ottobre 2002 al n. 7807, in qualità di soggetto esercente attività di operatore di rete in virtù dell'assegnazione del diritto d'uso definitivo con provvedimento ministeriale avente prot. n. DGSCER/59915 del 26 luglio 2012; fornitore di servizi di media audiovisivi, in ambito locale, nei bacini provinciali di Perugia e Terni, con i marchi denominati "TRT" (diffusa anche in simulcast su web/IP), "TRT 1 Teleterni", "TRT 2 Teleterni" e "TRT 3 Teleterni", "TRT 4 Teleterni", "TRT+1 Teleterni" (ex "TRT 5 Teleterni"), a cui risultano attribuiti i seguenti LCN: 15-116-261-619-620 e 621;

b. la società Mitho S.p.a., soggetto cessionario, risulta essere:

- società per azioni, con sede a Napoli, via G. Porzio n. A/7, costituitasi in data 12 aprile 2005 e iscritta nel registro delle imprese di Napoli dal 9 novembre 2012, (*omissis*) , la cui attività di impresa è l'assunzione, sia direttamente che indirettamente, di partecipazioni e interessenze in altre società;
- controllata per il 98,03% del capitale sociale, dal sig. Maticena Luigi (*omissis*) (), mentre la rimanenza dell'1,97% è detenuta dalla sig.ra Crispo Tiziana (*omissis*) ();
- controllante, in qualità di socio unico, la società Piemme & Maticena S.r.l. (*omissis*) (), la quale, a sua volta, è socio unico della società Firetech S.r.l. (*omissis*) ();
- dichiarante l'assenza di partecipazioni e/o collegamenti con altre società operanti nel Sistema integrato delle comunicazioni (SIC);

4) a completamento dell'istanza di trasferimento di proprietà in esame, si evidenzia che la sig.ra Crispo Tiziana, nella sua qualità di rappresentante del soggetto istante, ha dichiarato e autocertificato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che:

- *“in capo agli amministratori della società che acquisisce il controllo non sono presenti condanne irrevocabili per delitto non colposo per cui è prevista una reclusione superiore a mesi sei e le misure di sicurezza previste dagli artt. 199 e seguenti del codice penale e non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159”;*
- *“il trasferimento non costituisce anche operazione di concentrazione da comunicare all'Autorità ai sensi dell'articolo 4 del “Nuovo regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all'art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177” approvato in data 17 luglio 2014 con delibera n. 368/14/CONS; le restrizioni all'operazione da parte di altri organismi pubblici”;*
- *“non esistono restrizioni all'operazione da parte di altri organismi pubblici”;*

5) con riguardo, infine, all'assetto societario che si verrebbe a determinare nella società Nuova Teleterni Radio Tv S.r.l., rileva evidenziare che, ad operazione conclusa, il controllo di ultima istanza della predetta società sarebbe detenuto dal sig. Matacena Luigi. Al riguardo, quest'ultimo, oltre a dichiarare di non esercitare alcuna attività ricompresa nel SIC, ha, altresì, dichiarato e autocertificato che:

- *“in capo al sottoscritto che acquisisce il controllo (della società Nuova Teleterni Radio Tv S.r.l.) non sono presenti condanne irrevocabili per delitto non colposo per cui è prevista una reclusione superiore a mesi sei e le misure di sicurezza previste dagli artt. 199 e seguenti del codice penale e non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159”;*

6) relativamente ai trasferimenti di proprietà, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge n. 249/1997, sono fatte salve le conseguenze degli eventuali provvedimenti, da parte del Ministero dello sviluppo economico (di seguito denominato

Ministero), di decadenza o estinzione dei titoli abilitativi richiamati nel presente provvedimento;

RITENUTO, con riferimento all'istanza in oggetto, consistente nella richiesta di autorizzazione al trasferimento di proprietà del 99,27% delle quote di capitale sociale della società Nuova Teleterni Radio Tv S.r.l. in favore della società Mitho S.p.a., che la sig.ra Crispo Tiziana ha attestato i requisiti di nazionalità della società e di onorabilità degli amministratori, nonché del soggetto nuovo controllore di ultima istanza della società acquisita, previsti dalla normativa di settore ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 6, *lett. c)*, n. 13, della legge n. 249/1997: autorizzazione che rappresenta l'unica condizione alla quale è subordinato il contratto preliminare di vendita sottoscritto dalle Parti;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. È autorizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 6, *lett. c)*, n. 13, della legge n. 249/1997, il trasferimento del 99,27% delle quote di capitale sociale della società Nuova Teleterni Radio Tv S.r.l., già possedute dai sigg.ri Garofoli Filippo e Garofoli Paolo e dalla società Garofoli S.p.a. – ovvero, anche dell'intero capitale sociale qualora si realizzi la formalizzazione dell'acquisizione delle rimanenti quote – in favore della società Mitho S.p.a. e, per essa, del sig. Maticena Luigi, mediante stipula del rogito definitivo di compravendita delle quote oggetto di cessione alle condizioni rese note all'Autorità.

2. Restano salvi e immutati gli effetti connessi alla natura, alle condizioni ed ai limiti dei titoli abilitativi rilasciati alla società Nuova Teleterni Radio Tv S.r.l. dal Ministero, per l'esercizio dell'attività di operatore di rete e fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale, anche ai fini del rispetto di quanto disposto da fonti normative nazionali e dell'Unione europea o da atti di natura giurisdizionale.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Copia della presente delibera è notificata alla parte e trasmessa al Ministero dello sviluppo economico, per quanto di competenza.

Roma, 21 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani